

Polizze vita dormienti: in arrivo i nuovi rimborsi

Dal 2 ottobre prossimo e fino al 20 novembre 2017 si potrà ottenere il rimborso delle somme relative alle polizze vita dormienti

Troppe volte le **polizze sulla vita** stipulate dai propri genitori o parenti finiscono nel cosiddetto **Fondo Dormienti**, senza la possibilità di essere più “risvegliate”. Ed infatti, sono migliaia, nel nostro paese, le polizze sulla vita che rischiano di diventare **polizze “dormienti”**. Il risultato? Moltissimi italiani non potranno più riscuotere il denaro versato negli anni precedenti dall’assicurato, vanificando così i sacrifici di una vita del proprio parente defunto. Di tanto avevamo parlato non molto tempo fa. Leggi: [Polizze vita scadute: cosa fare?](#)

Ebbene, la buona notizia è che sono in arrivo **nuovi rimborsi** per gli aventi diritto alle somme relative alle **polizze dormienti**. Le **domande di rimborso** potranno essere presentate a partire dal 2 ottobre prossimo e fino al 20 novembre 2017. Ma procediamo con ordine e, prima di vedere come “risvegliare” una polizza dormiente e chiedere il **rimborso**, chiariamo alcuni concetti.

Polizze dormienti: cosa sono?

Le **polizze dormienti** sono le polizze sulla vita un tempo sottoscritte da persone che ad oggi risultano decedute. Il problema si pone perché molte volte gli eredi ignorano di esserne beneficiari, con la conseguenza che dette polizze diventano dormienti. Le polizze dormienti, quindi, altro non sono che le **assicurazioni vita scadute**, che nessuno dei parenti e dei beneficiari ha riscosso: esse, di conseguenza, finiscono nel Fondo Dormienti, senza la possibilità di essere più “risvegliate”.

Ed è un vero peccato. Difatti, quando si sottoscrive un’assicurazione sulla vita, generalmente lo si fa per tutelare il **futuro dei propri familiari**: si versa una quota annua per fare in modo che, quando arriva il momento della propria morte, i beneficiari della polizza possano riscuotere il premio pagato e quindi avere una

sorta di **eredità**.

Tuttavia, per riscuotere il premio di un'assicurazione vita scaduta è necessario esserne a conoscenza. Spesso e volentieri, però, i familiari non sono a conoscenza del fatto che la persona defunta aveva stipulato un'**assicurazione sulla vita**, quindi alla sua morte non si pongono nemmeno il problema. Di conseguenza, sono moltissime le polizze sulla vita che finiscono nel calderone delle polizze dormienti, vanificando i sacrifici del proprio parente defunto.

Dopo quanto tempo la polizza diventa dormiente?

Per le polizze vita il momento da cui inizia a decorrere la **prescrizione** può essere:

- il giorno della **scadenza**, per le polizze vita che hanno una scadenza prevista in contratto;
- il giorno del **decesso**, nel caso si verifichi la morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale.

Attualmente, la legge **[1]** stabilisce che la polizza si prescrive dopo 10 anni. La **liquidazione delle polizze vita**, quindi, può essere richiesta fino a dieci anni dalla loro scadenza oppure dalla morte dell'assicurato. In caso contrario la **polizza** si prescrive, diventa **dormiente** e quindi viene devoluta al Fondo dormienti gestito da **Consap**.

Polizze vita scadute: cosa fare?

La prima cosa da fare è controllare la presenza di un'assicurazione vita scaduta, della quale si possa riscuotere il premio. Ma come fare? Per scoprire se si è beneficiari di una polizza vita ben ci si potrebbe rivolgere alla **banca** o alla **compagnia assicurativa** di cui il familiare era cliente chiedendo tutte le informazioni del caso. Si segnala, inoltre, l'esistenza di un servizio predisposto ad hoc dall'**Ania** (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). Si tratta del servizio "**Ricerca coperture assicurative vita**", mediante il quale si forniscono ai richiedenti tutte le informazioni sull'esistenza o meno, presso il mercato italiano, di coperture assicurative vita relative a persone decedute che si ipotizza abbiano sottoscritto una polizza.

Come ottenere il rimborso della polizza dormiente?

Come anticipato la buona notizia è che è stata prevista una nuova possibilità di “risvegliare” le polizze dormienti e di richiedere il **rimborso** delle somme relative alle **polizze vita scadute [2]**.

La domanda di rimborso è ammessa per quelle polizze vita dormienti per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- **evento (morte/vita dell'assicurato) o scadenza della polizza** che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto **successivamente alla data del 1° gennaio 2006**;
- **prescrizione** di tale diritto intervenuta **anteriamente al 1° luglio 2011**;
- rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell'intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti.
- non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell'ambito di uno dei precedenti cinque avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti. In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 60% dell'importo della polizza devoluto dall'Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Domanda rimborso polizza vita dormiente

La domanda per il rimborso dovrà essere presentata **entro** e non oltre il **20 novembre 2017**, a pena di irricevibilità della domanda stessa.

La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:

- **Raccomandata a.r.** al seguente indirizzo: Consap Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 00198, Roma.

Attenzione: saranno prese in considerazione solamente le domande inoltrate dal 2 ottobre 2017 ed entro il 20 novembre 2017, purché pervengano comunque entro il 1° dicembre 2017. Le domande che dovessero pervenire oltre il 1° dicembre 2017, pur se spedite entro il termine del 20 novembre, non saranno infatti prese in

considerazione e saranno ritenute irricevibili.

- **Plico a mano:** le domande possono essere presentate all'indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì (la data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro datato apposto su di essa da Consap).
- **Posta Elettronica Certificata** al seguente indirizzo: consap@pec.consap.it. (non saranno prese in considerazione le domande inoltrate a mezzo di posta elettronica non certificata).

Alla domanda di rimborso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro);
- copia del codice fiscale;
- **copia della polizza vita.** In mancanza (ad esempio, in caso di smarrimento) sarà necessaria una dichiarazione dell'intermediario con indicazione del contraente assicurato e beneficiario della polizza;
- originale dell'**attestazione rilasciata dagli intermediari** (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l'assicurazione sulla vita), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l'Intermediario dichiara di aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita.

Rimborso polizze dormienti: eredi, tutori e delegati

Se la domanda è presentata da persona diversa dall'avente diritto al rimborso, dovrà essere inviata, altresì, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al richiedente. Più precisamente:

- nel caso di richiesta avanzata dall'**erede** del beneficiario indicato in polizza, dovrà essere prodotta in originale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il decesso del beneficiario e la relativa data con i nominativi degli eredi;
- nel caso di richiesta avanzata dal **tutore** nell'interesse di un minore, ovvero nell'interesse di un soggetto interdetto, dovrà essere prodotto il

provvedimento di nomina, nonché di autorizzazione all'incasso emesso dal giudice tutelare.

- nel caso di richiesta avanzata dal **delegato** o dal **mandatario**, dovrà essere prodotta in originale la delega o il mandato del beneficiario, corredata del documento d'identità del delegante o del mandante, oppure la delega alla riscossione di benefici economici da parte di terzi (o, in alternativa, procura notarile all'incasso, con indicazione delle coordinate IBAN del soggetto delegato).